



## **Determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese n° 356 del 09/11/2022**

**OGGETTO: Iscrizione d'ufficio dei domicili digitali con contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative per omessi adempimenti - ex art. 37 D.L. n. 76/2020 - per le imprese individuali e per le imprese costituite in forma societaria.**

### **IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Visti gli articoli 2188 e seguenti del codice civile recanti la disciplina del registro delle imprese;

Vista la L. 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 8 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581;

Richiamata la deliberazione n. 214 del 13/10/2010 con la quale la Giunta camerale ha assegnato l'incarico di Conservatore del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 8 della citata L. 580/93;

Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto l'art. 5, comma 2, del decreto-legge 18/10/2012, n. 179 (convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), come modificato dall'articolo 37, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, a norma del quale: "... Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno già indicato, all'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo entro il 1° ottobre 2020. Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo relativamente all'ipotesi della prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall'articolo 2194 del codice civile, in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese. Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorso trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo [impresa.italia.it](http://impresa.italia.it), valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580...";

Visto l'art. 16, commi 6, 6 bis e 6 ter, del DL 185/2008 (convertito dalla legge 2/2009) a norma del quale "Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, già costituite in forma societaria, comunicano al registro delle imprese il proprio domicilio digitale se non hanno già provveduto a tale adempimento. L'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda [per tre mesi,] in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale. Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6-ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.



6-ter. Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile."

Richiamate la deliberazione n. 109 del 23/06/2022 della Giunta della Camera di Commercio di Modena e la deliberazione n. 15 del 28/07/2022 del Consiglio della Camera di Commercio di Modena, con le quali è stato approvato il "Regolamento per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese e società e per la loro iscrizione nel registro delle imprese";

Visto l'art. 8 c. 3 della legge n. 241/1990 che stabilisce: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

Vista la legge n. 69 del 18.06.2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione online sul sito istituzionale, e preso atto che l'Albo camerale è consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;

Acquisito parere favorevole in merito a tali modalità di comunicazioni e procedure semplificate e massive anche da parte del Giudice del Registro presso il Tribunale di Modena (nota del 06 giugno 2022 inviata al Conservatore del Registro delle Imprese e acquisita agli atti con protocollo camerale n. 31331;

Visto in particolare che il Regolamento, stabilisce tra le altre cose: "La comunicazione massiva di avvio del procedimento e diffida (...) è effettuata mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Modena nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese. La comunicazione, unica e cumulativa, contiene in allegato l'elenco delle imprese individuali/società destinatarie e resta pubblicata sul sito istituzionale per quarantacinque giorni consecutivi". Il comma 2 inoltre specifica: "La data di pubblicazione sul sito istituzionale, dalla quale decorrono i quarantacinque giorni indicati nel comma precedente, è riportata nell'Albo camerale online. La comunicazione si ritiene portata a conoscenza dei destinatari - ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 - il quindicesimo giorno successivo a tale data."

Atteso che l'ufficio ha avviato il procedimento massivo secondo le modalità e la tempistica stabiliti dal Regolamento di cui sopra;

Atteso che per le imprese individuali prive di domicilio digitale, l'ufficio, mediante pubblicazione in data 06/09/2022 dell'atto di diffida prot. n. 272/2022 e del suo Allegato riportante l'elenco delle imprese inadempienti (n. 568) sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Modena nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese, ha comunicato l'avvio del procedimento massivo per l'iscrizione del domicilio digitale e la contestuale applicazione della sanzione amministrativa per omesso adempimento, con termine per adempiere entro il 21 ottobre 2022;

Atteso che anche per le società prive di domicilio digitale, l'ufficio, mediante pubblicazione in data 16/09/2022 prot. n. 273/2022 e del suo Allegato riportante l'elenco delle imprese inadempienti (n. 2184 di cui n. 1983 società di capitali e n. 201 società di persone) sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Modena nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese, ha comunicato l'avvio del procedimento massivo per l'iscrizione del domicilio digitale e la contestuale applicazione della sanzione amministrativa per omesso adempimento, con termine per adempiere entro il 21 ottobre 2022;

Dato atto che tali avvisi sono stati pubblicati e diffusi anche attraverso gli altri canali informativi della Camera di Commercio;

Considerato che con tale nota di avvio del procedimento e di diffida sono state, tra l'altro, indicate puntualmente le caratteristiche del domicilio digitale assegnato d'ufficio;

Considerato che decorsi i termini assegnati, sussistono i presupposti per le posizioni, di cui agli elenchi, ancora inadempienti per l'iscrizione d'ufficio dei domicili digitali con contestuale irrogazione della sanzione amministrativa per omesso adempimento ex art. 37 D.L. n. 76/2020;

Rielaborati gli elenchi al fine di cui sopra;

Preso atto che il programma informatico di Infocamere S.C.p.A. di elaborazione delle posizioni contenute nell'Allegato, al fine dell'iscrizione d'ufficio dei domicili digitali e della contestuale irrogazione della sanzione, prevede poi dei controlli automatici con indicazione della mancata elaborazione della posizione interessata;

Atteso che a seguito di tali controlli automatici verrà messo a disposizione un elenco che riporterà le posizioni per le quali si è provveduto all'attribuzione del domicilio digitale e alla contestuale irrogazione della sanzione,



nonché delle posizioni "non elaborate" con indicazione del motivo della mancata elaborazione, ovvero "scartate" dal procedimento massivo;

## d e t e r m i n a

l'iscrizione d'ufficio dei domicili digitali per le imprese di cui agli allegati **[ Allegato A ] [ Allegato B ] [ Allegato C ]** che formano parte integrante del presente provvedimento, secondo quanto stabilito dal Regolamento, con esclusione delle imprese che, a seguito dei controlli automatici del programma informatico di Infocamere S.C.p.A di elaborazione delle posizioni contenute negli Allegati, venissero legittimamente scartate;

di irrogare, contestualmente, la sanzione amministrativa per omesso adempimento, ex art. 37 D.L. n. 76/2020, per le imprese di cui agli Allegati A, B e C, secondo le modalità indicate dall'art. 3, lett. K) del Regolamento, con esclusione delle imprese che, a seguito dei controlli automatici del programma informatico di Infocamere S.C.p.A di elaborazione delle posizioni contenute negli Allegati suddetti venissero

legittimamente scartate;

l'archiviazione automatica del procedimento per le imprese che abbiano comunicato il proprio domicilio digitale nelle more del procedimento e delle altre posizioni che venissero legittimamente scartate dai controlli automatici del programma informatico di Infocamere S.C.p.A. di cui sopra;

di inserire agli atti del presente provvedimento l'elenco **[ Allegato D ]** delle posizioni per le quali si è provveduto all'attribuzione del domicilio digitale e alla contestuale irrogazione della sanzione, nonché delle posizioni "non elaborate" con indicazione del motivo della mancata elaborazione;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo camerale per trenta giorni al fine della notifica e mediante altri canali come da "Regolamento per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese e società e per la loro iscrizione nel registro delle imprese".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Giudice del Registro ai sensi dell'art. 2189 Codice Civile.

Avv. Stefano Bellei